REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 453/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un apparecchio (detto «simulatore TV») contenuto in un alloggiamento di materia plastica con un involucro trasparente sul lato anteriore e con dimensioni di circa 8 × 7 × 6 cm. L'apparecchio è dotato di quattro LED per generare luce, un quarzo, un sensore crepuscolare, un timer, uno schermo di visualizzazione delle modalità di funzionamento e pulsanti di controllo. Viene fornito con un alimentatore. L'apparecchio simula un televisore acceso, generando uno sfarfallio di luce di varia intensità e colore durante un periodo di tempo programmato precedentemente e dando l'impressione che ci siano delle persone presenti in casa, al fine di scoraggiare possibili furti.	9405 40 39	Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9405, 9405 40 e 9405 40 39. L'apparecchio ha la funzione di generare uno sfarfallio di luce casuale al fine di simulare un televisore acceso. Lo sfarfallio di luce casuale non ha alcuna funzione di segnalazione, pertanto è esclusa la classificazione come apparecchio di segnalazione visiva alla voce 8531 (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8531, primo comma). L'articolo presenta tutte le caratteristiche oggettive di un dispositivo di illuminazione di cui al codice 9405, pertanto deve essere classificato con il codice NC 9405 40 39, corrispondente ad altri apparecchi elettrici per l'illuminazione in plastica.